RG. 2037/2014

Tribunale Ordinario di Pistoia

Sezione Civile

Riunito in Camera di Consiglio il 14 maggio 2015 in persona di:

Dott.ssa Nicoletta Maria Caterina Curci Presidente

Dott. Sergio Garofalo Giudice

Dott.ssa Laura Maione Giudice relatore

ha pronunciato il seguente

DECRETO

sul ricorso proposto ex art. 98 R.D. 267/1942 nel procedimento RG n. 2037/2014 da:

SACE s.p.a., rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato.

RICORRENTE

RESISTENTE

contro

Curatela Fallimento Idel s.r.l., in persona del curatore dott. Nino Maffia, rappresentata e difesa dall'avv. Tommaso Stanghellini.

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso ritualmente notificato, Sace s.p.a. ha proposto opposizione avverso lo stato passivo reso esecutivo il 10.4.2014 dal Giudice Delegato per il Fallimento Idel s.r.l., con il quale il credito della ricorrente è stato ammesso in via chirografaria.

A sostegno della propria domanda, Sace s.p.a. ha dedotto che il credito vantato nei confronti della controparte deriva dalla garanzia prestata dalla ricorrente – ed escussa dalla garantita – a fronte del mutuo concesso dalla Banca di Credito Cooperativo di Vignole a supporto di un progetto di internazionalizzazione, nell'ambito di operatività dell'art. 11 quinquies d.l. 35/05, convertito il L. 80/05, che autorizza Sace s.p.a. a rilasciare garanzie per il rischio di mancato rimborso di finanziamenti a supporto del processo di internazionalizzazione delle imprese italiane.

La ricorrente ha dedotto l'applicabilità al caso di specie del privilegio previsto dall'art. 9, comma V, d.lgs. 123/98, trattandosi di un credito derivante da una garanzia riconducibile all'interno dei "benefici di qualsiasi genere" di cui alla normativa in parola.

Per tali ragioni Sace s.p.a. ha domandato l'ammissione del proprio credito col riconoscimento del privilegio come chiesto in sede di insinuazione al passivo.

2. Costituendosi in giudizio, la Curatela del Fallimento Idel s.r.l. ha resistito all'opposizione, deducendo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso ex art. 99, comma IV, L.F. e



Ordinanza n. cronol. 3178/2015 del 21/05/2015 RG n. 2037/2014

l'inammissibilità della produzione documentale della controparte per la mancanza di indice, ed allegando, nel merito, l'inapplicabilità del privilegio per l'impossibilità di ricondurre la garanzia prestata da Sace s.p.a. nell'ambito di operatività del d.lgs. 123/98.

- 3. L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
- 3.1 Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata notifica al controinteressato, dal momento che, nei giudizi di impugnazione dello stato passivo, l'art. 99 L.F. fa riferimento alla notifica al Curatore e agli altri controinteressati, ovvero ai creditori, mentre nel caso di specie la Curatela si duole della mancata notifica nei confronti della società fallita Idel s.r.l., all'evidenza sfornita di legittimazione processuale.
- 3.2 Parimenti infondata è l'eccezione di inutilizzabilità della documentazione prodotta dalla ricorrente, giacché anche in assenza di uno specifico indice dei documenti, gli stessi sono individuati nel corpo del ricorso con la specificazione della relativa numerazione, con ciò realizzando la funzione di mettere i documenti esibiti a disposizione della controparte in modo che la stessa sia posta nelle condizioni di esercitare il diritto di difesa.
- 3.3 Passando al merito del ricorso, si osserva che la garanzia è stata rilasciata da Sace s.p.a. a fronte dell'erogazione di un mutuo chirografario a medio termine per l'internazionalizzazione da parte della Banca di Credito Cooperativo di Vignole in favore di Idel s.r.l. (cfr. doc. 4 fasc. ric.) sulla base di una convenzione stipulata tra Iccrea Banca Impresa s.p.a. e Sace s.p.a., alla quale ha aderito la Banca in questione (si rileva, tuttavia, che la convenzione de qua non è stata prodotta in giudizio).

La normativa di riferimento è costituita dal d.lgs. 143/98, ed in particolare dall'art. 2, come modificato dall'art. 11 quinquies d.l. 35/05, convertito il L. 80/05, che autorizza Sace s.p.a., per quel che qui più interessa, a rilasciare garanzie per il rischio di mancato rimborso relativamente a finanziamenti connessi al processo di internazionalizzazione di imprese italiane.

Ciò posto, ai fini del riconoscimento del privilegio di cui all'art. 9, comma V, d.lgs. 123/98 è necessario comprendere se la garanzia concessa da Sace s.p.a. possa essere ricondotta nell'ambio di applicazione della normativa da ultimo richiamata (ovvero del d.lgs. 123/08 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59").

Il d.lgs. 123/98 individua i principi che regolano i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, ivi compresi gli incentivi, i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni e i benefici di qualsiasi genere concessi da amministrazioni pubbliche, anche attraverso soggetti terzi (art. 1), ed individua, quali forme di benefici, il credito d'imposta, il bonus fiscale, la concessione di garanzia, il contributo in conto capitale, il contributo in conto interessi, il finanziamento agevolato (art. 7).

Il successivo art. 9 detta la disciplina per il caso di revoca dei benefici, prevedendo più ipotesi: il primo comma dispone la revoca in caso di assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, mentre il terzo comma la commina nei casi in cui i



Ordinanza n. cronol. 3178/2015 del 21/05/2015 RG n. 2037/2014

beni acquistati con l'intervento siano alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla concessione ed il relativo importo è restituito con le modalità di cui al successivo quarto comma, il quale individua la misura delle restituzioni in conseguenza della revoca di cui al terzo comma, o comunque disposta per azioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria, e della revoca di cui al primo comma.

È con riferimento a tale ambito operativo che il successivo quinto comma dell'art. 9 dispone che "per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo (...)".

Così ricostruito il quadro normativo, in ossequio al principio processuale della ragione più liquida (cfr. Cass., sez. U, sentenza n. 9936 dell'8 maggio 2014), deve affermarsi l'inoperatività nel caso di specie del comma quinto dell'art. 9 d.lgs. 123/98.

E ciò a prescindere dall'applicabilità o meno della disciplina di cui al d.lgs. 123/98 alla garanzia prestata da Sace s.p.a., circostanza oltretutto difficilmente accertabile nel caso de quo, attesa la mancata produzione della Convenzione che avrebbe consentito di verificare il richiamo del d.lgs. 123/98, e rilevato, comunque, che "la spettanza del privilegio non deriva da una qualificazione della prestazione fatta da una delle parti (il soggetto finanziatore o il garante) ma da una caratteristica del credito in quanto tale, giacché, diversamente, si consentirebbe alle parti (con effetto finanche vincolante per l'interprete e quindi per il giudice) di richiamare arbitrariamente una disciplina fonte di privilegio, benché facciano difetto le caratteristiche della fattispecie" (Tribunale Milano, decreto 2 luglio 2014).

Osserva, dunque, il Collegio che, tenuto conto della tassatività normativa dei privilegi ex art. 2745 c.c. e, quindi, dell'eccezionalità delle norme istitutive dei privilegi (cfr. ex multis, Cass., sez. I, sentenza n. 5297 del 5/03/2009), la quale impone un'interpretazione restrittiva delle relative disposizioni, il privilegio di cui all'art. 9, comma V, d.lgs. 123/98 deve ritenersi applicabile esclusivamente alle ipotesi di crediti derivanti da "finanziamenti erogati" e poi "revocati" nelle ipotesi di cui al terzo comma o comunque per azioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria (alla luce del rinvio operato dal quinto comma al quarto comma).

Ebbene, alla luce di un'interpretazione sistematica delle norme in parola, deve affermarsi che il riferimento contenuto nel quinto comma ai "finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo" deve essere inteso come circoscritto alle ipotesi di erogazioni dirette di denaro, dal momento che se il legislatore avesse voluto estenderlo anche ad altre tipologie di intervento di sostegno alle imprese avrebbe fatto genericamente riferimento ai "benefici" di cui agli artt. 1 e 2 del decreto (in questo senso, cfr. Tribunale Milano, decreto 2 luglio 2014).

Oltretutto, nel caso di specie, a fronte dell'escussione della garanzia e della surroga del garante, la pretesa creditoria azionata da quest'ultimo si fonda sull'inadempimento del mutuatario rispetto alla restituzione delle somme alla banca mutuante e sulla garanzia che assiste tale inadempimento, laddove, al contrario, il campo di applicazione dell'art. 9 d.lgs. 123/98 risulta collegato ad ipotesi di revoca del finanziamento.



Ordinanza n. cronol. 3178/2015 del 21/05/2015 RG n. 2037/2014

Un ulteriore argomento contrario alla tesi dell'applicabilità del privilegio in parola alla garanzia prestata da Sace s.p.a. si trae dalla considerazione che l'art. 9, comma V, d.lgs. 123/98 prevede che i crediti assistiti dal privilegio siano riscossi mediante iscrizione a ruolo, diversamente da quanto accade per le ipotesi di garanzia, in riferimento alle quali, a fronte dell'escussione da parte del beneficiario (la banca), si determina una surrogazione da parte del garante nei diritti del creditore surrogato ai sensi dell'art. 1203 c.c..

Si osserva, infine, che, laddove dovesse ritenersi operante il privilegio in parola, si verificherebbe un effetto abnorme per cui, a fronte della surroga nei diritti del creditore per un credito chirografario (quale quello derivante dall'inadempimento del mutuo chirografario contratto nel caso *de quo*), il garante acquisirebbe una posizione più favorevole rispetto a quella del creditore originario, in quanto il suo credito sarebbe assistito da un privilegio.

Alla luce delle considerazioni svolte, deve essere quindi affermata la legittimità dell'ammissione al passivo del credito di Sace s.p.a. in via chirografaria.

Ne consegue il rigetto del ricorso.

4. Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, tenuto conto del valore della causa, delle attività svolte e delle questioni trattate, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda ed istanza avanzata, così provvede:

- 1) rigetta l'opposizione ex art. 98 L.F. proposta da Sace s.p.a. avverso il decreto del Giudice Delegato del 10.4.2014 del Fallimento Idel s.r.l.;
- 2) condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite che liquida in € 6.000,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfetario sul compenso, oltre all'IVA e al CPA.

Così deciso in Pistoia il 14 maggio 2015 dal Tribunale, come sopra composto e riunito in Camera di Consiglio, su relazione della dott.ssa Laura Maione.

Il Giudice relatore

Il Presidente

dott.ssa Laura Maione

dott.ssa Nicoletta Maria Caterina Curci

